



COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 48.000

Fax (0124) 48.568

Cod. Fisc. 85501210018 – Partita IVA 02511270015

e-mail: comunebusano@libero.it

Regolamento per l'applicazione dell'indicatore situazione economica
equivalente (ISEE) per l'accesso a prestazione agevolata in servizi
socio-educativi e socio-assistenziali.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2005

Divenuto esecutivo ed entrato in vigore il _____

INDICE

Art. 1	Principi generali	pag.1
Art. 2	Finalità ed ambito di applicazione	pag.1
Art. 3	Servizi disciplinari	pag.1
Art. 4	Destinatari dei servizi	pag.2
Art. 5	Caratteri e finalità del sistema tariffario	pag.2
Art. 6	Criteri generali per la determinazione delle tariffe	pag.2
Art. 7	Definizione di nucleo familiare	pag.3
Art. 8	Definizione di reddito	pag.3
Art. 9	Definizione di patrimonio	pag.3
Art.10	Criteri per la determinazione della situazione economica	pag.3
Art.11	Acquisizione e trattamento dei dati personali	pag.3
Art.12	Procedure applicative	pag.3
Art.13	Controlli	pag.4
Art.14	Revoca dei benefici concessi	pag.4
Art.15	Aree di intervento	pag.4
Art.16	Destinatari dei servizi	pag.5
Art.17	Elementi determinanti lo stato di bisogno	pag.5
Art.18	Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	pag.5
Art.19	Progetti tesi a fronteggiare esigenze di tipo abitativo	pag.5
Art.20	Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità	pag.5
Art.21	Deroghe	pag.6
Art.22	Norme finali	pag.6

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.
In questo ambito è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze degli utenti.

Art.2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina l'accesso e la partecipazione ai costi relativi alle attività che il Comune di Busano esplica nell'ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che possono determinare nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.
2. L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:
 - prestazioni o servizi non destinati alle generalità dei soggetti
 - prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi ed i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.
4. Si applicano le disposizioni previste nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato D.Lgs. 3.5.2000 n. 130 e nei relativi provvedimenti attuativi, si richiama la Legge 27.12.1997 n.449, art.59, commi 51 e 52.

CAPO II

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art.3

Servizi Disciplinari

1. Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Busano attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi anche a domanda individuale, così come individuati con il decreto interministeriale 31.12.1983 ai sensi dell'art.6 del D.L. 55/1983 convertito in legge 131/1983:
 - refezione scolastica
 - borse di studio
 - trasporto alunni scuole dell'obbligo (media inferiore)
 - eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza

Art. 4
Destinatari dei servizi

1. I servizi sopra descritti sono messi a disposizione della comunità per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono, altresì, finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e bisogno.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 5
Caratteri e finalità del sistema tariffario

1. La tariffa, onnicomprensiva, si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.
2. L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.
3. Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.
4. Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivante dal calcolo ISEE come stabilite all'art. 6 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi ed i criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 6
Criteri generali per la determinazione delle tariffe

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni lavorative e a quelle effettive;
 - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
 - definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:
 - analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
 - individuazione da parte dell'Amministrazione comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
 - differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione lavorativa ed a quella economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare;
 - definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione.
3. Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.
4. Occorre elaborare un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell'ente delle spese del Servizio ed in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di:
 - gradualità
 - equità
 - imparzialità
 - solidarietà

5. La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:
- presentazione della domanda corredata dall'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio di cui all'art. 12, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti.
 - Determinazione della tariffa sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

Art. 7

Definizione di nucleo familiare

1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale, che corrisponde a quella dettata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.

Art. 8

Definizione di reddito

1. La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i..

Art. 9

Definizione di patrimonio

1. La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte II del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., tenendo conto di due componenti:
 - patrimonio mobiliare
 - patrimonio immobiliare
2. Ai fini del calcolo dell'ISEE il valore patrimoniale viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore così come disposto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.

Art. 10

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 7 del presente regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 109 e s.m.i.

Art. 11

Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.
2. La Giunta comunale ed i Responsabili di servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.
3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 12

Procedure Applicative

1. In linea generale chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

2. All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
3. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi delle facoltà di autocertificazione a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45. In tal caso il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. Le modalità di prestazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i..
5. L'Ente, ricevente la dichiarazione sostitutiva, rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
6. Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica. L'Amministrazione stabilirà per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.
In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.) verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata, previa relazione del servizio socio-assistenziale.

Art. 13 Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., l'Amministrazione comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 5% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti pubblici, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale, ecc).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.
4. I tempi previsti per le verifiche ed i controlli sullo stato economico dei soggetti dovranno concludersi da parte del Responsabile del servizio entro 150 gg. dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 14 Revoca dei benefici concessi

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione comunale segnala, d'ufficio, il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

CAPO III

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 15 Aree di intervento

1. Il Comune in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali ha delegato l'organizzazione e la gestione di tali servizi al Consorzio C.I.S.S. a partire dal 1° gennaio 1997. Pertanto la regolamentazione riguardante l'accesso a tali servizi è demandata a tale Ente.

2. Ad oggi rimangono in capo al Comune alcuni servizi:
 - esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket);
 - assegni per nuclei familiari numerosi e di maternità per donne prive di copertura previdenziale;
 - progetti tesi a fronteggiare esigenze di tipo abitativo;
 - eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

Art. 16 Destinatari dei servizi

1. I servizi sociali, di cui all'art. 15, sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che versino in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione.
2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio, per i soggetti portatori di handicap grave, di cui alla Legge 104/92, art. 3 comma 3, per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali, ai fini della valutazione della situazione economica si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000 n. 130, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare di appartenenza.

Art. 17 Elementi determinanti lo stato di bisogno

1. All'interno della delibera di Giunta comunale, di cui all'art. 5, vengono fissate le soglie minime derivanti dal calcolo ISEE, così come determinate all'art. 6 che danno accesso agli interventi socio-assistenziali.

Art. 18 Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

1. Tale intervento è attuato in applicazione delle Leggi nazionali e regionali concernenti la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le modalità operative e le soglie di accesso sono determinate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 19 Progetti tesi a fronteggiare esigenze di tipo abitativo

1. Tale intervento è attivato ai sensi dell'art. 5 della L.R.62/95 e finalizzato ad un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale per cause reddituali e sociali. L'ausilio finanziario è finalizzato al solo soddisfacimento della situazione connessa a carenze o idoneità abitativa di soggetti residenti nel Comune di Busano e che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o emarginazione.
2. Le modalità operative e le soglie di accesso sono determinate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 20 Assegni ai nuclei familiari e di maternità

1. I Comuni concedono gli assegni che verranno erogati dall'INPS.
2. Diritti, obblighi e requisiti dei richiedenti, termini di presentazione delle domande, modalità di erogazione degli assegni, sono stabiliti dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21.12.2000 n.452 e s.m.i.
3. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da coloro che richiedono il beneficio verranno effettuati secondo le modalità previste agli art. 13 e 14 del presente regolamento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21
Deroghe

1. In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal servizio di Assistenza Sociale del C.I.S.S. 38, la Giunta Comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale dell'Esecutivo. In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Norme finali

1. I criteri stabiliti entrano in vigore dal **01/07/2005**.
2. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.